

Prot. 34/16 DIRER-SIDirSS

Prot. 188 FEDIR SANITA'

Roma, 16 Settembre 2016

Al Presidente e Componenti
della I Commissione Permanente
Affari Costituzionali

Al Presidente e Componenti
V Commissione Permanente
Bilancio

CAMERA DEI DEPUTATI

Oggetto: Proposte emendative delle disposizioni di cui allo schema di dlgs art. 11 legge 124/2015 in materia di Dirigenza Pubblica.

Le scriventi Organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative nell' Area delle Funzioni Locali, unitamente alla Confederazione di riferimento ed in rappresentanza del personale dirigente interessato alla riforma prevista dall'articolo 11 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, propongono una serie di misure emendative dello schema di "Decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (atto 328)" allo scopo di contribuire ad eliminare eventuali contrasti con la Costituzione e la legge delega e di migliorare i molti punti oscuri presenti e chiedono di aprire un confronto sui contenuti stessi.

Quel che preoccupa di più è il processo di precarizzazione della dirigenza posto a essere con la riforma che introduce per la prima volta un meccanismo generalizzato di spoils system con cessazione automatica dell'incarico con collocamento in disponibilità a prescindere da qualsiasi valutazione negativa.

Le misure emendative proposte si incentrano prioritariamente sul sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali prevedendo:

- validità triennale delle riorganizzazioni, collegata alla programmazione dei fabbisogni, al fine di evitare modifiche continue che impediscono la continuità amministrativa e fanno decadere gli incarichi;

- requisiti minimi per il conferimento degli incarichi apicali per assicurare adeguata esperienza;
- possibilità di ricorso a dirigenti esterni solo in assenza di dirigenti senza incarichi nei ruoli al fine di evitare pesanti aggravii di spesa, considerato che le amministrazioni sarebbero comunque tenute a pagare contemporaneamente i dirigenti senza incarico ed i dirigenti esterni;
- eliminazione della possibilità per gli Enti locali di ricorrere ai dirigenti esterni nella misura del 30% perché contraria alla legge delega 124/2015 ;
- allungamento del termine per rispondere agli avvisi per il conferimento dell'incarico da 15 giorni a trenta al fine di favorire la conoscenza e la conseguente partecipazione;
- introduzione di elementi sollecitatori affinché le procedure siano concluse nei tempi prescritti;
- obbligo per l'amministrazione a conferire l'incarico sui posti vacanti al dirigente in disponibilità decorso un anno ed intervento Del Dipartimento della Funzione pubblica decorsi due anni ;
- corresponsione dell'intero trattamento fondamentale, senza decurtazioni, al dirigente senza incarico per tutto il periodo di disponibilità (altrimenti si viola la delega);
- per il dirigente che accetta la retrocessione a funzionario, il mantenimento ad personam del trattamento fondamentale e la possibilità di continuare a concorrere ad avvisi per nuovi incarichi da dirigente;
- modifiche alle disposizioni sul mancato conseguimento degli obiettivi per evitare l'eccessiva indeterminatezza conseguente ad elementi arbitrari e non misurabili ed inserendo l'elemento psicologico della colpa del dirigente.

In ogni caso è di tutta evidenza che il rapporto di lavoro degli attuali dirigenti viene totalmente stravolto dalla riforma in atto con pesanti ricadute anche in termini di futura conflittualità nelle relative sedi giudiziarie. Sarebbe opportuno, pertanto, limitare gli effetti della messa in disponibilità ai nuovi dirigenti assunti dopo la riforma ed in ogni caso favorire al massimo il ricambio della classe dirigente attraverso misure di incentivo all'esodo e applicazione dei requisiti pre-Fornero per il pensionamento

Anche la questione della responsabilità dirigenziale va rivista perché non possono addebitarsi al dirigente atti compiuti in esecuzione di un atto di indirizzo illegittimo di un organo politico.

Si ritiene, poi, di suggerire emendamenti all'articolo che riguarda il trattamento economico eliminando dal testo i riferimenti a percentuali fra la retribuzione complessiva e la retribuzione accessoria e lasciando la materia alla regolamentazione della contrattazione collettiva; si evita così sia una irragionevole compressione dei diritti sindacali, sia che le retribuzioni siano "ingessate" per i futuri 30 anni stante la forte differenziazione dei trattamenti accessori e la scarsa disponibilità di risorse per il rinnovo contrattuale.

Infine si propongono emendamenti sulla composizione delle Commissioni che gestiscono i ruoli i cui componenti, per come individuati, non posseggono i requisiti di indipendenza e terzietà previsti dalla legge delega in quanto di nomina Governativa e non rispettosi della autonomia organizzativa delle Regioni e degli Enti locali.

Sullo specifico punto dei rapporti fra amministrazione centrale e sistema delle autonomie e delle possibili invasioni di campo poste in essere con la legge delega già pende il ricorso in Corte Costituzionale della Regione Veneto. Si propongono, comunque, le seguenti modifiche:

- le Commissioni che gestiscono i ruoli delle Regioni e degli Enti locali sono poste presso le rispettive Conferenze come pure la gestione dei ruoli;
- Il ruolo delle regioni va articolato e diviso almeno in sezioni specifiche per ogni Regione;
- nel procedimento di accesso va chiarita l'autonomia degli Enti che adeguano i loro ordinamenti e possono aderire tramite le intese al corso/concorso ovvero ai concorsi banditi dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Certi di un positivo riscontro, inviamo cordiali saluti.

DIRER-SIDirSS
Il Segretario Nazionale
Silvana de Paolis



FEDIR SANITA'
Il Segretario Generale
Antonio Travia



Prot. 35/16 DIRER-SIDirSS

Prot. 189 FEDIR SANITA'

Roma, 16 Settembre 2016

Al Presidente e Componenti
della I Commissione Permanente
Affari Costituzionali

Al Presidente e Componenti
V Commissione Permanente
Bilancio
SENATO DELLA REPUBBLICA

Oggetto: Proposte emendative delle disposizioni di cui allo schema di dlgs art. 11 legge 124/2015 in materia di Dirigenza Pubblica.

Le scriventi Organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative nell' Area delle Funzioni Locali, unitamente alla Confederazione di riferimento ed in rappresentanza del personale dirigente interessato alla riforma prevista dall'articolo 11 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, propongono una serie di misure emendative dello schema di "Decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (atto 328)" allo scopo di contribuire ad eliminare eventuali contrasti con la Costituzione e la legge delega e di migliorare i molti punti oscuri presenti e chiedono di aprire un confronto sui contenuti stessi.

Quel che preoccupa di più è il processo di precarizzazione della dirigenza posto a essere con la riforma che introduce per la prima volta un meccanismo generalizzato di spoils system con cessazione automatica dell'incarico con collocamento in disponibilità a prescindere da qualsiasi valutazione negativa.

Le misure emendative proposte si incentrano prioritariamente sul sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali prevedendo:

- validità triennale delle riorganizzazioni, collegata alla programmazione dei fabbisogni, al fine di evitare modifiche continue che impediscono la continuità amministrativa e fanno decadere gli incarichi;

1

- requisiti minimi per il conferimento degli incarichi apicali per assicurare adeguata esperienza;
- possibilità di ricorso a dirigenti esterni solo in assenza di dirigenti senza incarichi nei ruoli al fine di evitare pesanti aggravii di spesa, considerato che le amministrazioni sarebbero comunque tenute a pagare contemporaneamente i dirigenti senza incarico ed i dirigenti esterni;
- eliminazione della possibilità per gli Enti locali di ricorrere ai dirigenti esterni nella misura del 30% perché contraria alla legge delega 124/2015 ;
- allungamento del termine per rispondere agli avvisi per il conferimento dell'incarico da 15 giorni a trenta al fine di favorire la conoscenza e la conseguente partecipazione;
- introduzione di elementi sollecitatori affinché le procedure siano concluse nei tempi prescritti;
- obbligo per l'amministrazione a conferire l'incarico sui posti vacanti al dirigente in disponibilità decorso un anno ed intervento Del Dipartimento della Funzione pubblica decorsi due anni ;
- corresponsione dell'intero trattamento fondamentale, senza decurtazioni, al dirigente senza incarico per tutto il periodo di disponibilità (altrimenti si viola la delega);
- per il dirigente che accetta la retrocessione a funzionario, il mantenimento ad personam del trattamento fondamentale e la possibilità di continuare a concorrere ad avvisi per nuovi incarichi da dirigente;
- modifiche alle disposizioni sul mancato conseguimento degli obiettivi per evitare l'eccessiva indeterminatezza conseguente ad elementi arbitrari e non misurabili ed inserendo l'elemento psicologico della colpa del dirigente.

In ogni caso è di tutta evidenza che il rapporto di lavoro degli attuali dirigenti viene totalmente stravolto dalla riforma in atto con pesanti ricadute anche in termini di futura conflittualità nelle relative sedi giudiziarie. Sarebbe opportuno, pertanto, limitare gli effetti della messa in disponibilità ai nuovi dirigenti assunti dopo la riforma ed in ogni caso favorire al massimo il ricambio della classe dirigente attraverso misure di incentivo all'esodo e applicazione dei requisiti pre-Fornero per il pensionamento

Anche la questione della responsabilità dirigenziale va rivista perché non possono addebitarsi al dirigente atti compiuti in esecuzione di un atto di indirizzo illegittimo di un organo politico.

Si ritiene, poi, di suggerire emendamenti all'articolo che riguarda il trattamento economico eliminando dal testo i riferimenti a percentuali fra la retribuzione complessiva e la retribuzione accessoria e lasciando la materia alla regolamentazione della contrattazione collettiva; si evita così sia una irragionevole compressione dei diritti sindacali, sia che le retribuzioni siano "ingessate" per i futuri 30 anni stante la forte differenziazione dei trattamenti accessori e la scarsa disponibilità di risorse per il rinnovo contrattuale.

Infine si propongono emendamenti sulla composizione delle Commissioni che gestiscono i ruoli i cui componenti, per come individuati, non posseggono i requisiti di indipendenza e terzietà previsti dalla legge delega in quanto di nomina Governativa e non rispettosi della autonomia organizzativa delle Regioni e degli Enti locali.

Sullo specifico punto dei rapporti fra amministrazione centrale e sistema delle autonomie e delle possibili invasioni di campo poste in essere con la legge delega già pende il ricorso in Corte Costituzionale della Regione Veneto. Si propongono, comunque, le seguenti modifiche:

- le Commissioni che gestiscono i ruoli delle Regioni e degli Enti locali sono poste presso le rispettive Conferenze come pure la gestione dei ruoli;
- Il ruolo delle regioni va articolato e diviso almeno in sezioni specifiche per ogni Regione;
- nel procedimento di accesso va chiarita l'autonomia degli Enti che adeguano i loro ordinamenti e possono aderire tramite le intese al corso/concorso ovvero ai concorsi banditi dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Certi di un positivo riscontro, inviamo cordiali saluti.

DIRER-SIDirSS
Il Segretario Nazionale
Silvana de Paolis

FEDIR SANITA'
Il Segretario Generale
Antonio Cravia

Prot. 36/16 DIRER-SIDirSS

Prot. 190 FEDIR SANITA'

Roma, 16 Settembre 2016

Al Presidente e Componenti
della Conferenza delle Regioni

Via Parigi 11

00185 Roma

Al Presidente e componenti dell'Anci

Via dei Prefetti 46

00186 Roma

Oggetto: Proposte emendative delle disposizioni di cui allo schema di dlgs art. 11 legge 124/2015 in
materia di Dirigenza Pubblica.

Le scriventi Organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative nell' Area delle Funzioni Locali, unitamente alla Confederazione di riferimento ed in rappresentanza del personale dirigente interessato alla riforma prevista dall'articolo 11 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, propongono una serie di misure emendative dello schema di "Decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (atto 328)" allo scopo di contribuire ad eliminare eventuali contrasti con la Costituzione e la legge delega e di migliorare i molti punti oscuri presenti e chiedono di aprire un confronto sui contenuti stessi.

Quel che preoccupa di più è il processo di precarizzazione della dirigenza posto a essere con la riforma che introduce per la prima volta un meccanismo generalizzato di spoils system con cessazione automatica dell'incarico con collocamento in disponibilità a prescindere da qualsiasi valutazione negativa.

Le misure emendative proposte si incentrano prioritariamente sul sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali prevedendo:

- validità triennale delle riorganizzazioni, collegata alla programmazione dei fabbisogni, al fine di evitare modifiche continue che impediscono la continuità amministrativa e fanno decadere gli incarichi;

- requisiti minimi per il conferimento degli incarichi apicali per assicurare adeguata esperienza;
- possibilità di ricorso a dirigenti esterni solo in assenza di dirigenti senza incarichi nei ruoli al fine di evitare pesanti aggravii di spesa, considerato che le amministrazioni sarebbero comunque tenute a pagare contemporaneamente i dirigenti senza incarico ed i dirigenti esterni;
- eliminazione della possibilità per gli Enti locali di ricorrere ai dirigenti esterni nella misura del 30% perché contraria alla legge delega 124/2015 ;
- allungamento del termine per rispondere agli avvisi per il conferimento dell'incarico da 15 giorni a trenta al fine di favorire la conoscenza e la conseguente partecipazione;
- introduzione di elementi sollecitatori affinché le procedure siano concluse nei tempi prescritti;
- obbligo per l'amministrazione a conferire l'incarico sui posti vacanti al dirigente in disponibilità decorso un anno ed intervento Del Dipartimento della Funzione pubblica decorsi due anni ;
- corresponsione dell'intero trattamento fondamentale, senza decurtazioni, al dirigente senza incarico per tutto il periodo di disponibilità (altrimenti si viola la delega);
- per il dirigente che accetta la retrocessione a funzionario, il mantenimento ad personam del trattamento fondamentale e la possibilità di continuare a concorrere ad avvisi per nuovi incarichi da dirigente;
- modifiche alle disposizioni sul mancato conseguimento degli obiettivi per evitare l'eccessiva indeterminatezza conseguente ad elementi arbitrari e non misurabili ed inserendo l'elemento psicologico della colpa del dirigente.

In ogni caso è di tutta evidenza che il rapporto di lavoro degli attuali dirigenti viene totalmente stravolto dalla riforma in atto con pesanti ricadute anche in termini di futura conflittualità nelle relative sedi giudiziarie. Sarebbe opportuno, pertanto, limitare gli effetti della messa in disponibilità ai nuovi dirigenti assunti dopo la riforma ed in ogni caso favorire al massimo il ricambio della classe dirigente attraverso misure di incentivo all'esodo e applicazione dei requisiti pre-Fornero per il pensionamento

Anche la questione della responsabilità dirigenziale va rivista perché non possono addebitarsi al dirigente atti compiuti in esecuzione di un atto di indirizzo illegittimo di un organo politico.

Si ritiene, poi, di suggerire emendamenti all'articolo che riguarda il trattamento economico eliminando dal testo i riferimenti a percentuali fra la retribuzione complessiva e la retribuzione accessoria e lasciando la materia alla regolamentazione della contrattazione collettiva; si evita così sia una irragionevole compressione dei diritti sindacali, sia che le retribuzioni siano "ingessate" per i futuri 30 anni stante la forte differenziazione dei trattamenti accessori e la scarsa disponibilità di risorse per il rinnovo contrattuale.

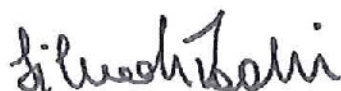
Infine si propongono emendamenti sulla composizione delle Commissioni che gestiscono i ruoli i cui componenti, per come individuati, non posseggono i requisiti di indipendenza e terzietà previsti dalla legge delega in quanto di nomina Governativa e non rispettosi della autonomia organizzativa delle Regioni e degli Enti locali.

Sullo specifico punto dei rapporti fra amministrazione centrale e sistema delle autonomie e delle possibili invasioni di campo poste in essere con le legge delega già pende il ricorso in Corte Costituzionale della Regione Veneto. Si propongono, comunque, le seguenti modifiche:

- le Commissioni che gestiscono i ruoli delle Regioni e degli Enti locali sono poste presso le rispettive Conferenze come pure la gestione dei ruoli;
- Il ruolo delle regioni va articolato e diviso almeno in sezioni specifiche per ogni Regione;
- nel procedimento di accesso va chiarita l'autonomia degli Enti che adeguano i loro ordinamenti e possono aderire tramite le intese al corso/concorso ovvero ai concorsi banditi dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Certi di un positivo riscontro, inviamo cordiali saluti.

DIRER-SIDirSS
Il Segretario Nazionale
Silvana de Paolis



FEDIR SANITA'
Il Segretario Generale
Antonio Travia

